

Bruxelles, 22 aprile 2026
(OR. en)

8453/26

EF 125
ECOFIN 510
DELECT 75
ENV 392
SUSTDEV 31

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	21 aprile 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 2503 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 21.4.2026 che integra il regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano gli elementi dei prodotti di rating ESG che devono essere comunicati al pubblico e agli utenti di rating ESG, agli elementi valutati e agli emittenti di elementi valutati

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 2503 final.

All.: C(2026) 2503 final



Bruxelles, 21.4.2026
C(2026) 2503 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 21.4.2026

che integra il regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano gli elementi dei prodotti di rating ESG che devono essere comunicati al pubblico e agli utenti di rating ESG, agli elementi valutati e agli emittenti di elementi valutati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859 (in appresso: "regolamento sui rating ESG") mira a migliorare la qualità delle informazioni sui rating ESG (*Environmental, Social, and Governance*) i) aumentando la trasparenza delle caratteristiche e delle metodologie dei rating ESG e ii) garantendo una maggiore integrità delle attività dei fornitori di rating ESG e la prevenzione dei rischi di conflitto di interessi a livello di fornitori di rating ESG.

Uno degli obiettivi principali del regolamento è migliorare la trasparenza e la comparabilità dei rating ESG. Al fine di conseguire tale obiettivo il regolamento prevede una serie di obblighi di informativa per i fornitori di rating ESG.

L'articolo 23, paragrafo 4, e l'articolo 24, paragrafo 3, impongono all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA – *European Securities and Markets Authority*) di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare ulteriormente gli elementi che i fornitori di rating ESG devono comunicare al pubblico e agli utenti.

L'ulteriore precisazione degli obblighi di informativa non comporterà un aumento sostanziale dei costi rispetto alla stima preparata per la proposta. Il costo dell'atto delegato stimato dall'ESMA è in linea con le stime effettuate nella valutazione d'impatto.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

A norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 ("regolamento ESMA"), nel maggio 2025 l'ESMA ha effettuato una consultazione pubblica sui progetti di norme tecniche di regolamentazione. La consultazione pubblica si è conclusa il 20 giugno. Complessivamente sono pervenute 57 risposte da un'ampia gamma di portatori di interessi, tra cui partecipanti ai mercati finanziari, associazioni di categoria, accademici, fornitori di rating e altre parti interessate. La relazione finale dell'ESMA sulle norme tecniche ai sensi del regolamento sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance è stata presentata ai servizi della Commissione il 13 ottobre 2025.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 1 specifica che le norme tecniche di regolamentazione riguardano le informazioni da comunicare a norma dell'allegato III, punti 1 e 2, del regolamento sui rating ESG.

L'articolo 2 specifica che le informazioni fornite a norma dell'allegato III, punto 1, del regolamento sui rating ESG dovrebbero essere presentate conformemente alla sequenza e alla struttura di cui alla tabella presente nell'allegato I delle norme tecniche di regolamentazione.

L'articolo 3 impone una serie di informative a livello di rating in merito a ciò che è valutato e a quali rischi e impatti sono misurati.

L'articolo 4 riguarda l'informativa generale sulle metodologie.

L'articolo 5 riguarda le informative concernenti limitazioni delle fonti di dati.

L'articolo 6 riguarda le informative sull'organizzazione dei fornitori di rating ESG.

L'articolo 7 stabilisce un livello più elevato di informazioni da comunicare sulle metodologie per gli elementi valutati e gli utenti di rating ESG.

Infine l'articolo 8 riguarda le informative concernenti la revisione delle metodologie.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 21.4.2026

che integra il regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano gli elementi dei prodotti di rating ESG che devono essere comunicati al pubblico e agli utenti di rating ESG, agli elementi valutati e agli emittenti di elementi valutati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859¹, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, e l'articolo 24, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Dato che i fornitori di rating ambientali, sociali e di governance (ESG – *Environmental, Social and Governance*) possono offrire molteplici prodotti di rating ESG, è importante che forniscano al pubblico, agli utenti di rating ESG, agli elementi valutati e agli emittenti di elementi valutati informazioni sufficienti in relazione a ciascun prodotto di rating ESG. Al fine di garantire la trasparenza, consentire la dovuta diligenza e facilitare il confronto incrociato con altri prodotti di rating ESG è necessario stabilire prescrizioni minime in merito a ciò che deve essere comunicato in relazione a ciascun prodotto. Ciò dovrebbe consentire una comprensione migliore delle caratteristiche di tali prodotti e consentire al pubblico, agli utenti di rating ESG, agli elementi valutati e agli emittenti di elementi valutati di individuare i prodotti di rating ESG che meglio soddisfano le loro esigenze.
- (2) In particolare, per promuovere la trasparenza, è importante che il fornitore di rating ESG metta a disposizione sul proprio sito web, a livello di ciascun prodotto di rating ESG, elementi completi riguardanti le metodologie, i modelli e le principali ipotesi di rating che sostengono le sue attività di rating ESG. A tal fine e per facilitare il confronto tra prodotti di rating ESG, i fornitori di rating ESG dovrebbero comunicare al pubblico le informazioni in questione nella stessa sequenza stabilita nell'allegato.
- (3) Le informative da mettere a disposizione degli utenti di rating ESG, degli elementi valutati e degli emittenti di elementi valutati sono complementari a quelle destinate al pubblico. È pertanto opportuno consolidare in un unico regolamento le deleghe di potere previste dall'articolo 23, paragrafo 4, e dall'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/3005.

¹ GU L, 2024/3005, 12.12.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3005/oj>.

- (4) Dato che il presente regolamento precisa gli elementi di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2024/3005, che si applica a decorrere dal 2 luglio 2026, è opportuno rinviare l'applicazione del presente regolamento fino a tale data.
- (5) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
- (6) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio²,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Precisazione degli elementi da comunicare

I fornitori di rating ESG garantiscono che tra le informazioni da comunicare a norma dell'allegato III, punti 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/3005 figurino gli elementi precisati nel presente regolamento delegato.

Articolo 2

Presentazione delle informazioni

1. I fornitori di rating ambientali, sociali e di governance (ESG – *Environmental, Social, and Governance*) garantiscono che le informazioni da comunicare a norma dell'allegato III, punto 1, del regolamento (UE) 2024/3005 siano presentate nell'ordine stabilito nell'allegato del presente regolamento delegato.
2. Nell'adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1, i fornitori di rating ESG possono fare riferimenti incrociati alle informazioni pertinenti messe a disposizione sul proprio sito web, anche tramite collegamenti ipertestuali o altri mezzi tecnologici adeguati.

Articolo 3

Informative sui prodotti di rating

1. Nel contesto delle informazioni di cui all'allegato III, punto 1, lettera f), del regolamento (UE) 2024/3005, i fornitori di rating ESG pubblicano, a livello di ciascun prodotto di rating ESG:
 - (a) una descrizione dei rischi contemplati, laddove il rating ESG stia valutando i rischi;
 - (b) una descrizione degli impatti contemplati, qualora il rating ESG stia valutando gli impatti;
 - (c) informazioni sul modo in cui si tiene conto del rischio e della rilevanza dell'impatto in base al principio della doppia materialità, se del caso;
 - (d) se il rating ESG si basa su altri aspetti di rilevanza, una descrizione di tali aspetti.

² Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

2. Nel contesto delle informazioni di cui all'allegato III, punto 1, lettera g), del regolamento (UE) 2024/3005, i fornitori di rating ESG pubblicano, a livello di ciascun prodotto di rating ESG:

- (a) una descrizione di ciò che rientra nei fattori E, S o G e quali fattori sono aggregati, se del caso;
- (b) una descrizione delle questioni specifiche contemplate dal rating ESG.

3. Nel contesto delle informazioni di cui all'allegato III, punto 1, lettere o) e p), del regolamento (UE) 2024/3005, a livello di ciascun prodotto di rating ESG, se del caso, i fornitori di rating ESG:

- (a) indicano se il rating ESG tiene conto dei traguardi e degli obiettivi dell'accordo di Parigi e quali altri accordi internazionali sono presi in considerazione, con riferimento alle informazioni identificative di base sugli accordi internazionali, unitamente a una spiegazione della rilevanza per il rating ESG;
- (b) specificano se il rating ESG sta valutando l'allineamento degli impegni rispetto agli obiettivi degli accordi internazionali di cui alla lettera a).

Articolo 4

Informativa generale sulle metodologie

1. Nel contesto delle informazioni di cui all'allegato III, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/3005, i fornitori di rating ESG:

- (a) comunicano il titolo della metodologia di rating utilizzata;
- (b) descrivono i tipi di elementi valutati in relazione ai quali si applica la metodologia di cui alla lettera a);
- (c) comunicano l'orizzonte temporale nel quale il rating ESG è considerato valido, se del caso;
- (d) pubblicano un elenco e una panoramica dei modelli di supporto e delle principali ipotesi di rating pertinenti, se del caso;
- (e) forniscono informazioni sulle misure e sulle procedure volte a garantire la qualità e l'affidabilità dei dati utilizzati;
- (f) descrivono il sistema di classificazione delle categorie di rating utilizzato, con riferimento agli aspetti seguenti:
 - (1) il significato di ciascuna categoria di rating per i valori assoluti e relativi e il modo in cui deve essere interpretato il sistema di classificazione;
 - (2) nel caso di valori relativi, una spiegazione che indichi se sono relativi a un settore specifico, a un'area geografica specifica, a gruppi di pari specifici o ad altri riferimenti comparativi e la rispettiva descrizione di tali valori relativi;
- (g) comunicano la data dell'aggiornamento più recente della metodologia e una descrizione delle modifiche introdotte rispetto alla versione precedente.

2. Nel contesto delle informazioni di cui all'allegato III, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/3005, i fornitori di rating ESG forniscono:

- (a) il nome dell'organismo emittente della classificazione settoriale utilizzata;

- (b) il nome e la versione della classificazione settoriale utilizzata;
- (c) qualsiasi collegamento ipertestuale pubblicamente disponibile che rimanda alla documentazione ufficiale del sistema di classificazione settoriale.

3. Nel contesto delle informazioni di cui all'allegato III, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) 2024/3005, i fornitori di rating ESG descrivono le relazioni con gli elementi valutati o gli emittenti di elementi valutati, compreso il modo in cui si tiene conto del contributo derivante da tale processo.

4. Nel contesto delle informazioni di cui all'allegato III, punto 1, lettera e), del regolamento (UE) 2024/3005, i fornitori di rating ESG descrivono, se del caso, il processo di individuazione dei dati scientifici pertinenti.

Articolo 5

Limitazioni presenti nelle fonti di dati, nelle metodologie e a livello di informazioni

Nel contesto delle informazioni di cui all'allegato III, punto 1, lettere m) e q), del regolamento (UE) 2024/3005, i fornitori di rating ESG spiegano eventuali limitazioni in relazione agli aspetti seguenti:

- (a) la disponibilità o la coerenza dei dati utilizzati nella determinazione del rating;
- (b) la completezza, la tempestività e l'accuratezza delle informazioni;
- (c) l'uso di ipotesi, punti di riferimento approssimati e stime dei dati.

Articolo 6

Informativa sull'organizzazione

1. Nel contesto delle informazioni di cui all'allegato III, punto 1, lettera d), del regolamento (UE) 2024/3005, i fornitori di rating ESG comunicano un diagramma che illustra i loro legami in termini di proprietà rispetto a un'eventuale impresa madre e a imprese figlie. Il diagramma indica, se del caso, se uno qualsiasi dei soggetti svolge una qualsiasi delle attività di cui all'articolo 16, paragrafo 1, o altri servizi di cui all'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/3005.

2. Nel contesto delle informazioni di cui all'allegato III, punto 1, lettera l), del regolamento (UE) 2024/3005, i fornitori di rating ESG comunicano quanto segue:

- (a) il modo in cui i criteri da essi applicati per stabilire le commissioni garantiscono che le commissioni siano eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie, come previsto dall'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/3005;
- (b) se il fornitore di rating ESG gestisce un modello di abbonamento a pagamento, un modello pagato dagli emittenti, una combinazione di tali modelli o un altro modello;
- (c) una descrizione del modello di business pertinente e la quota di entrate annue totali derivanti da ciascun modello;
- (d) se del caso, l'impatto delle commissioni addebitate per servizi diversi dalle attività di rating ESG sulla determinazione delle commissioni per i rating ESG, unitamente a una descrizione di detti servizi.

3. Nel contesto delle informazioni di cui all'allegato III, punto 1, lettera n), del regolamento (UE) 2024/3005, i fornitori di rating ESG indicano i settori di attività, i servizi o la struttura organizzativa da cui possono emergere i principali rischi di conflitti di interessi.

Articolo 7

Informazioni specifiche da comunicare sulle metodologie

1. Nel contesto delle informazioni di cui all'allegato III, punto 2, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2024/3005, i fornitori di rating ESG specificano i metodi utilizzati per raccogliere eventuali dati non pubblici.
2. Nel contesto delle informazioni di cui all'allegato III, punto 2, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2024/3005, i fornitori di rating ESG descrivono eventuali carenze potenziali relative all'uso di sistemi o modelli statistici o algoritmici prestabiliti nelle misure ESG.

Articolo 8

Revisione di dati e metodologie

1. Nel contesto delle informazioni di cui all'allegato III, punto 2, lettera a), punto v), del regolamento (UE) 2024/3005, i fornitori di rating ESG spiegano gli aspetti seguenti:
 - (a) il processo e la frequenza di revisione delle metodologie;
 - (b) le condizioni che determinano la necessità di rivedere una metodologia;
 - (c) se del caso, la procedura di consultazione dei portatori di interessi durante il processo di revisione;
 - (d) il processo di valutazione del potenziale impatto della revisione delle metodologie sui rating ESG prodotti conformemente alla metodologia pertinente;
 - (e) i criteri per determinare cosa costituisca una modifica sostanziale di una metodologia.
2. Nel contesto delle informazioni di cui all'allegato III, punto 2, lettera a), punto vii), del regolamento (UE) 2024/3005, i fornitori di rating ESG specificano il numero di versione della metodologia.
3. Nel contesto delle informazioni di cui all'allegato III, punto 2, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) 2024/3005, i fornitori di rating ESG spiegano le misure adottate per garantire l'accuratezza e la coerenza del processo di revisione dei dati.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 2 luglio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21.4.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN